

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 241)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, ZUCCALA' e SEGRETO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1968

Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la legge 12 marzo 1968, n. 233, ha voluto provvedere all'assicurazione sanitaria dei familiari dei nostri lavoratori emigrati in Svizzera, in attesa che la materia venga regolata mediante accordo fra il Governo italiano e quello svizzero. Il disegno di legge — nel complesso soddisfacente perchè inteso a parificare il trattamento in proposito degli emigrati a quello dei lavoratori in patria assistiti dall'INAM — presenta tuttavia una grave lacuna.

Esso infatti, stabilendo che possano usufruire della prevista assistenza i familiari dei lavoratori che ne facciano domanda entro 30 giorni dall'inizio della loro occupazione (articolo 3), non tiene conto del fatto che in qualunque momento successivo a quel termine possono prodursi variazioni tali da determinare la nascita del diritto

all'assistenza. Così è per il caso di matrimonio del lavoratore intervenuto successivamente al trentesimo giorno dall'inizio dell'occupazione e per le svariate ipotesi in cui il lavoratore può divenire capo-famiglia successivamente a quel termine.

Con il presente disegno di legge si intende colmare questa lacuna. Esso non abbisogna di particolari, ulteriori illustrazioni. Esso non comporta nuovi problemi di copertura in quanto il maggior numero di prestazioni assistenziali non può essere tale da comportare un superamento della somma già stanziata che fu per necessità determinata in modo forfettario e si rileva ampiamente sufficiente. Le sue finalità, il suo carattere palesemente riparatorio lo impongono all'attenzione delle Camere dalle quali è lecito attendere pertanto una sua sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Qualora il nucleo familiare venga a gravare sul lavoratore emigrato o comunque si costituisca a suo carico successivamente ai termini di cui al primo comma del presente articolo, la domanda di assicurazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dei predetti eventi. Entro il medesimo termine dal loro verificarsi devono essere notificate all'ente assicuratore le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno ».